



RACCOMANDATA

Lodevole
Tribunale cantonale amministrativo
Tribunale d'appello
Via Pretorio 16
6901 Lugano

Bellinzona, 7 maggio 2019

Inc. no. 90.2019.3

REPLICA

presentata

dal **Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT)**, Via Lugano 23,
6500 Bellinzona

alla risposta

del **3 aprile 2019** del **Consiglio di Stato** della Repubblica e Cantone Ticino, 6500
Bellinzona, rappr. dal Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità, 6501 Bellinzona.

A. In ordine

I. Termine

1. Con assegnazione in data 5 aprile 2019 del termine di 15 giorni per presentare la replica, notificato alla CAT in data 08.04.2019 la presente replica, inoltrata in data 07.05.2019 (compreso ferie giudiziarie), è pertanto tempestiva.

Prova: **Doc. 7** - Copia tracciamento postale



II. Legittimazione

Ad I.b): Contestato e confermata la risposta

2. Uno degli scopi statutari della CAT è di "tutelare e promuovere gli interessi comuni dei soci, ovvero delle associazioni affiliate che la compongono e dei relativi membri" (art. 2 lett. a Statuto CAT - **Doc. 5**).
3. La tutela degli specifici interessi degli ingegneri e architetti rappresentati dalla CAT può avvenire in vari modi, tra cui tramite azioni giudiziarie, come nel caso in esame.
4. Risulta evidente, pure a un profano, quindi riteniamo non necessario fornire degli elementi di prova a tal riguardo, che il progetto per il collegamento pedonale diretto tra Ascona e le Isole di Brissago è un progetto a carattere essenzialmente architettonico, urbanistico ed ingegneristico, ossia la sua progettazione, la sua realizzazione e il suo smantellamento possono avvenire unicamente grazie a delle competenze proprie agli architetti, agli ingegneri e agli urbanisti. Si tratta dunque di un progetto concernente l'insieme dei soci CAT e di competenza esclusiva dei membri delle Associazioni affiliate alla CAT.
5. Chi d'altro, se non almeno la CAT potrebbe tutelare i loro specifici interessi tramite un'azione giudiziaria? L'azione della CAT non è per niente finalizzata a tutelare un interesse generale dei membri della collettività, bensì il ricorso contro la decisione/risoluzione del Consiglio di Stato del 27 novembre 2019 (**Doc. 4**) è rivolto a tutelare gli interessi comuni dei soci CAT, ossia delle associazioni affiliate che la compongono e dei rispettivi membri architetti, ingegneri e urbanisti.
6. La CAT, le Associazioni e i relativi membri che rappresenta sono quindi particolarmente toccati dalla decisione del Consiglio di Stato del 27 novembre 2019 di modificare il Piano cantonale dei sentieri escursionistici, in particolare per rapporto ai loro interessi economici e professionali.
7. Ne risulta quindi che la CAT ha il diritto di beneficiare della legittimazione a ricorrere nel caso in esame.
8. Essendo particolarmente toccata dalla decisione del 27 novembre 2019, la risposta formulata dal Consiglio di Stato per quanto riguarda la non entrata in materia sulle nostre osservazioni del 10 ottobre 2019 (**Doc. 3**), non consentono di spiegare il silenzio a livello di decisione (**Doc. 4**) che a nostro avviso corrisponde a un diniego di giustizia, sanabile unicamente con l'entrata in materia al nostro ricorso del 17 gennaio 2019.
9. Le nostre osservazioni formulate tramite presa di posizione del 10 ottobre 2018 concernono per la loro maggioranza delle circostanze rilevanti per il giudizio espresso dal Consiglio di Stato



in data 27 novembre 2018, e se fossero state considerate, pure atte a influire sulla sua decisione. Inoltre, va rilevato che esse sono state formulate da un'associazione che rappresenta, comunque, tutti gli architetti, ingegneri e urbanisti attivi in Ticino, e che è riconosciuta ufficialmente dal Consiglio di Stato (**Doc. 1**) come interlocutrice unica verso il Consiglio di Stato.

10. Per quanto riguarda le considerazioni relative alla legislazione sulle commesse pubbliche, ci limitiamo a ribadire quanto affermato nel nostro ricorso, precisando che come sussidio si deve considerare, conformemente a costante giurisprudenza (segnatamente sentenza TF 2P.117/2005, del 17 ottobre 2015) pure, e per analogia, "il valore del terreno messo a disposizione" alla società privata.

11. In merito alla sorprendente e preoccupante affermazione da parte di un ente pubblico come il Consiglio di Stato, precisiamo innanzitutto che la CAT non afferma l'obbligo di procedere con un concorso di progetto. Nel nostro ricorso indichiamo esplicitamente la necessità di organizzare un "concorso di progetto o a un'altra forma di messa in concorrenza volta a determinare il miglior progetto". La CAT non si focalizza in modo dogmatico e non vuole obbligare nessuno a organizzare concorsi di progetto, come sembrerebbe emergere alla lettura della risposta del Consiglio di Stato. È sufficiente consultare gli art. 19 e 20 RLCPubb/CIAP per apprendere che nel caso in cui un committente non disponesse di un progetto, come nel caso in esame, lo strumento da utilizzare è il concorso di progetto. Quanto specificato dal RLCPubb/CIAP non è altro che la codificazione di una prassi centenaria a livello Svizzero. Senza addentrarci in ulteriori dettagli, la prassi prevede in simili circostanze di poter procedere con lo strumento dei mandati di studio paralleli, con mandato susseguente, che però in Ticino non dispone ancora di una base legale formale.

B. In ordine

Ad II.A): Contestato e confermata la risposta

12. In aggiunta a quanto indicato ai punti 10. e 11. della presente replica, riteniamo che il ruolo e l'importanza della CAT in ambito architettonico, urbanistico, pianificatorio e ingegneristico a livello Ticinese consenta di ritenerla in ogni caso un'organizzazione specializzata, pure per il tema in esame, giusta l'art. 8 cpv. 2 LCPS, malgrado le organizzazioni designate dal Consiglio di Stato non siano a nostra conoscenza.

13. In una gestione moderna di progetti come quello in esame, avente un forte impatto urbanistico ed architettonico sul paesaggio, dovrebbe risultare la norma consultare già nelle fasi preliminari, il più presto possibile, i gruppi d'interesse direttamente toccati dal progetto. Una procedura partecipativa già a livello di consultazione a livello di allestimento del PCSE avrebbe



sicuramente evitato il presente ricorso, unico modo a questo stadio della procedura per poter essere sentiti.

Ad II.B): Contestato e confermata la risposta

Ad II.C): Contestato e confermata la risposta

Ad II.D): Contestato e confermata la risposta

Ad II.E): Contestato e confermata la risposta

Ad II.F): Contestato e confermata la risposta

Ad II.G): Contestato e confermata la risposta

Ad II.H): Contestato e confermata la risposta

P.Q.M.

richiamati i disposti di legge applicabili alla fattispecie e con riserva di ogni più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in progresso di procedura

SI CHIEDE A GIUDICARE come a ricorso:

Con ossequio,

Per la CAT

.....
Arch. Loris Delle, Direttore CAT

Si produce:

Doc. 7: Copia tracciamento postale

 [Centro clienti](#) ▶ [Tutti i servizi online](#) ▶ [Monitorare gli invii](#)

Risultati ricerca

[Stampa](#)
[Nascondi la barra temporale](#)
[Chiudi](#)

Nota:

In qualità di destinatario privato può automaticamente ricevere notifiche circa lo stato degli invii in arrivo per lei. Maggiori informazioni alla voce [«I miei invii»](#)

Se siete cliente commerciale e il mittente di questo invio, potete effettuare il login e visualizzare altre informazioni, come ad esempio l'immagine dell'invio (se disponibile)

98.41.902926.00495711 – Raccomandata R Svizzera


Giorno di recapito previsto: –

Prestazioni di base: –

Raccomandata R Svizzera

Prestazioni complementari: –



Data	Ora	Evento 	Elaborato da	Osservazioni
ven 05.04.2019	18:09	Impostazione	6900 Lugano 1	
ven 05.04.2019	19:45	Spartizione - inoltro	6590 Cadenazzo Centro logistico (CLL)	
ven 05.04.2019	23:33	Spartito per il recapito	6590 Cadenazzo Centro logistico (CLL)	
lun 08.04.2019	05:58	Arrivo al punto di ritiro/ufficio di recapito	6500 Bellinzona Distribuzione	
lun 08.04.2019	08:16	Recapitato da parte di	6500 Bellinzona Distribuzione	